



Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 6 del 24/01/2022

OGGETTO: Controversie tra G.E.S.I.A. S.p.a. (ex Esogest Ambiente SRL in liquidazione) e il Comune di Marigliano. Rinuncia all'azione. ESEGUIBILE

L'anno 2022 , il giorno Ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
JOSSA GIUSEPPE - Sindaco	X	
MAUTONE FELICE – Vice Sindaco		X
CERCIELLO MICHELE	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DI RAFFAELE NICOLA	Presente in videoconferenza	
PALMA ROSANNA	Presente in videoconferenza	
SORGENTE ANNA		X
TERRACCIANO ANNA	Presente in videoconferenza	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianluca Pisano; con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

IL SINDACO, avv. Jossa Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. N. 1078 del 24/01/2022;

Visto il parere resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Jossa Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO Dott. Gianluca Pisano

Per copia conforme all'originale

Marigliano : 26/01/2022

F.to IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/01/2022 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 26/01/2022

f.to IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

f.to Il messo comunale

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE AA.GG.

dott. Pasquale De Stefano



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione prot. 1078 del 24/1/2022 avente ad oggetto "controversie tra la G.E.S.I.A. S.p.a. (ex Esogest Ambiente SRL in liquidazione) e il Comune di Marigliano. Rinuncia all'azione"

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME il parere proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla stessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Marigliano, 22/1/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gianluca PISANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la proposta di deliberazione in oggetto:

ESPRIME il parere proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla stessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Marigliano, 22/1/2022

Segretario Generale

Dott. Gianluca PISANO

OGGETTO: controversie tra la G.E.S.I.A. S.p.a. (ex Esogest Ambiente SRL in liquidazione) e il Comune di Marigliano. Rinuncia all'azione.

**IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF**

PREMESSO CHE tra il Comune di Marigliano e la G.E.S.I.A. S.p.a., cessionaria della Esogest Ambiente SRL in liquidazione, sussistono due controversie:

- l'una pendente presso la Corte d'Appello di Napoli, vertente sull'impugnazione della sentenza n. 789/2020 del Tribunale di Nola, con la quale il Comune di Marigliano è stato condannato al pagamento della somma di euro 303.039,25, oltre interessi e spese legali per complessivi euro € 538.432,87, somme dovute a titolo di corrispettivo per l'attività di raccolta di rifiuti disposta in esecuzione dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 79 del 20/4/2010;
- l'altra di opposizione al precetto notificato dalla controparte in esecuzione della citata sentenza n. 789/2020;

DATO ATTO che:

- con prot. 9342 del 3/5/2021 veniva notificato pignoramento presso terzi per l'esecuzione del credito vantato dalla controparte in virtù della sentenza n. 789/2020;
- nella riunione tra lo scrivente e il difensore dell'Ente di cui al verbale prot. 9457 del 4/5/2021, questi si esprimeva nel senso di sconsigliare la proposizione di un'azione di opposizione al pignoramento, in relazione alla fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio di opposizione al precetto, la quale sarebbe intervenuta di lì a poche settimane;

PREMESSO altresì che:

- negata dapprima la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado e quindi, in sede di opposizione, la sospensione dell'efficacia del titolo, nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento verso il Tesoriere, il Giudice dell'esecuzione emanava ordinanza di assegnazione (n. 867 del 4/10/2021) la quale veniva puntualmente eseguita mediante prelievo dalle casse dell'Ente;
- con delibera del Consiglio comunale del 27 dicembre 2021 veniva riconosciuto il relativo debito fuori bilancio;

RICHIAMATA la relazione dell'Avvocato costituito per l'Ente, Vincenzo Mautone del 13 ottobre 2021, nella quale, all'indomani della emanazione dell'ordinanza di assegnazione:

- si dava atto che "in considerazione del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di I grado, a parere dello scrivente, nel merito non si hanno buone possibilità di ritenere che i giudici di seconde cure possano sovvertire la decisione del magistrato di primo grado, e questo sia perché la fase istruttoria già cristallizzata nel processo di primo grado non darebbe sostanzialmente fondatezza alla difesa dell'Ente e sia perché ctp, in sede di precisazione delle conclusioni di tale procedimento, depositò sentenza tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, citata nella sentenza che ha condannato il Comune, fondamento della decisione del magistrato nel condannare il Comune di Marigliano" [trattasi della sentenza n. 954 del 29 aprile 2019 del Tribunale di Nola, la quale, nel rigettare il ricorso avverso un decreto ingiuntivo della controparte notificato al Comune di

Marigliano, sancisce l'opponibilità del rapporto obbligatorio originatosi in applicazione dell'analogia ordinanza sindacale n. 72 del 2010 all'Amministrazione comunale];

- sconsigliava di percorrere la via della opposizione agli atti esecutivi, la quale poteva essere intesa solo per perseguire esclusivamente finalità dilatorie;

RICHIAMATA la nota del 16 gennaio 2021, nella quale il citato legale confermava la prognosi sfavorevole all'Ente circa il giudizio di appello, riportandosi all'ordinanza del Presidente della Corte d'Appello di diniego della sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 789/2020, nella quale veniva dato atto che "la azionata pretesa creditoria pertiene proprio ad un pubblico servizio essenziale, per sua natura fonte di esborsi da ritenere già previsti in bilancio", statuizione che "unitamente all'esecuzione intervenuta e quindi al pagamento di quanto stabilito in sentenza di primo grado, consolida la posizione di parte appellata, soprattutto vista la nostra non costituzione nel giudizio di esecuzione, prospettando una conferma della sentenza di primo grado, con una probabile ma non sicura condanna che sicuramente sarà maggiore di quanto ci siamo detti l'altro giorno vista la somma di condanna";

CONSIDERATO che, in base alla valutazione del legale costituito per l'Ente ed in relazione al loro sviluppo processuale, la prosecuzione dei giudizi in essere non ha ragionevole possibilità di conseguire esito favorevole all'ente, comportando al contrario la probabile soccombenza alle spese legali e di registrazione della sentenza, a fronte di un esborso già patito per il considerevole importo di cui all'ordinanza di assegnazione n. 867/2021 portata in esecuzione;

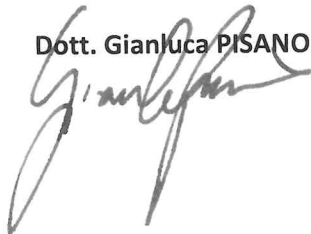
DATO atto che in relazione al giudizio di opposizione al precetto, il pagamento estingue il giudizio, mentre per quanto attiene il giudizio di merito l'eventuale proposizione della rinuncia all'azione da parte dell'Ente dovrà essere accettata dalla controparte;

RIMETTE alla Giunta comunale le determinazioni in merito, ritenendo per le motivazioni sopra riportate l'utilità di demandare al legale costituitosi per l'Ente, Avv. Vincenzo Mautone, di esperire un tentativo di bonario componimento, sottoponendo alla controparte la volontà dell'Ente a rinunciare all'azione di impugnazione avverso la sentenza n. 789/2020 e all'azione di opposizione al precetto, con compensazione delle spese.

Marigliano, 24/1/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gianluca PISANO



IL SINDACO

VISTA la proposta prot. 1078 del 24/1/2022 del Responsabile del Servizio, Segretario generale dott. Gianluca Pisano;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL;

PROPONE

alla Giunta comunale di autorizzare la rinuncia alla prosecuzione dell'azione di opposizione al precetto, ove la stessa non sia dichiarata estinta in funzione dell'intervenuto pagamento, nonché dell'impugnazione avverso la sentenza n. 789/2020, a condizione che intervenga integrale compensazione delle spese, dando atto che gli effetti di tale rinuncia dovranno essere accettati dalla controparte.

Marigliano, 24/1/2022

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Jossa